Protocollo n. 335 Parma, 22 maggio 2020

Gent.mo Sig.

Diego Rossi

Presidente Provincia di Parma

Gent.mo Sig.

Michele Alinovi

Assessore Provincia Parma

e p.c.

Ai Signori componenti

Tavolo Provinciale per il Lavoro

L o r o S e d i

Gentili Signori,

la presente è anzitutto per ringraziare dell’invito ricevuto al Comitato a livello territoriale e settoriale, cui aderiamo volentieri, per contribuire a realizzare le condizioni di sicurezza e salute prescritte dal Protocollo Cantieri del 24 aprile scorso.

Prima di iniziare i lavori del Comitato così costituito, sin da ora, allo scopo di indicare il nostro orientamento sin dall’inizio del lavori, intendiamo offrire queste nostre osservazioni.

Iniziamo con un apprezzamento allo spirito generale dell’iniziativa. Apprezziamo inoltre la premessa sin da pagina 2, di considerare i documenti forniti come uno strumento “flessibile”, soprattutto per i cantieri di piccole dimensioni, nelle quali per lo più sono direttamente impegnate le imprese aderenti alla nostra associazione. Non va dimenticato però che spesso le nostre aziende di dimensioni minori sono subfornitori di altre imprese di dimensioni maggiori operanti in cantieri di maggiore impegno. Perciò le tematiche trattate dalle linee guida per noi non sono prive di interesse. Inoltre, come già anticipato alla scorsa videoconferenza cui siamo stati invitati a partecipare, sarebbe bene stabilire dei limiti precisi entro i quali queste indicazioni sono da considerarsi “rigide”, e ove invece siano da considerarsi “flessibili”, senza lasciare in imbarazzo le autorità eventualmente deputate ai controlli.

Continuiamo con un apprezzamento all’attività di informazione, mai superflua, data dal documento n. 15 e dall’intero allegato C, tra l’altro tecnicamente assai ben fatti, e non poteva essere diversamente data la competenza di chi ha contribuito ad elaborarli.

Abbiamo invece riserve sul resto del lavoro, esprimendo da subito, prima di entrare nei dettagli, alcuni principi da cui discende questo giudizio francamente non del tutto positivo, sperando che queste osservazioni inducano ad una riflessione comune.

1. Per la sicurezza e salute, ciò che conta, ed è cogente, dovrebbe essere in sé stesso il rispetto della legislazione e delle normative in essere, che generalmente sono ben fatte, nessuno contesta e, ove appunto rispettate, assicurano l’obiettivo voluto e condiviso. Un controllo quanto più distribuito e frequente dovrebbe verificare che di fattto le procedure necessarie siano seguite. L’elaborazione di documenti cartacei, soggetti al “mito” della firma delle parti interessate, che dichiarino per iscritto che le procedure saranno seguite, e quant’altro possibile discenda dalla lettura di leggi e norme, non serve a molto in concreto, e in effetti non assicura nulla, come tante esperienze stanno purtroppo a dimostrare. Per fare un esempio, posso far firmare da tutte le parti interessate che non vi saranno assembramenti all’ingresso del cantiere, ma questo non significa necessariamente che non ve ne saranno. L’ignoranza della legge non è mai scusata, e l’informazione e sensibilizzazione specie dei lavoratori (che sono ovviamente la parte più interessata) è indispensabile. A questo scopo, è utile l’impostazione dei documenti informativi che citavamo nel paragrafo precedente. Non è molto utile, invece, parte della modulistica proposta. Se qualcosa sfortunatamente andasse male, il giudice è probabile che non cercherà le responsabilità tanto tra chi ha firmato cosa, quanto nelle effettive azioni o inazioni di tali soggetti.
2. Il fatto che una documentazione sia il più possibile “completa”, e pertanto risulti lunga e complessa, nell’esperienza si è rilevato spesso poco utile se non controproducente. Le buone pratiche sono tanto migliori quanto più semplici ed essenziali nel centrare gli obiettivi di fondo.
3. Si potrebbe affermare che un Committente pubblico o privato possa elaborare proprie metodologie, ritenendo in buona fede che esse siano utili, in quanto ne ha il “potere”. Ciò secondo noi è già discutibile in linea di principio, al di là dell’effetto pratico di reale utilità o meno: su queste tematiche l’imposizione di obbligazioni alle controparti solo di ciò che sia disposto dalle leggi e le norme applicabili dovrebbe essere sufficiente, in uno stato di diritto che, come si suol dire in sede europea, livelli il campo di gioco.
4. Anche ammesso che un Committente pubblico sia legittimato a proporre, che poi significa di fatto imporre, procedure proprie ridondanti rispetto a quanto leggi e norme applicabili, non ci sembra utile che questa impostazione venga proposta erga omnes. Si rischia in concreto di andare a sovrapporsi e non a sostituire quelle procedure che altri Committenti pubblici in buona fede hanno in passato ritenuto buone pratiche. Per non nascondersi dietro ad un dito, esiste un fattore umano, le stazioni appaltanti sono fatte da persone, che legittimamente hanno un proprio punto di vista, e la legislazione e normazione più utile da questo punto di vista sarebbe quella che elimini quanto più possibile ogni loro discrezionalità, se fosse possibile. Non è possibile, come ben sanno le imprese, ma se ci si avvicinasse sarebbe un progresso per tutti. Questo abbiamo compreso è lo scopo di queste linee guida, ma in questo caso sarebbe appunto bene che fossero sintetiche, e non esse stesse ridondanti.
5. Da tempo si cerca di puntare al digitale, e questo modello è diventato centrale in emergenza contagio, sottolineato anche in sede autorevole. In quest’ottica questa modulistica cartacea ci sembra ispirata ad un modello sorpassato, fatto salvo che, se si ritengono essenziali le firme, allora diventa essenziale anche la carta. A meno che non si arrivi alla ulteriore maggiore complessità di firme digitali, magari fatte in cantiere. Ma quanto le firme sono davvero indispensabili? Le responsabilità di legge non sono comunque ben definite?

Premesso tutto questo, abbiamo perplessità nel merito di una serie di dettagli.

Non ci sembra opportuno dal punto di vista pratico convocare di persona sette figure all’inizio del cantiere, magari più volte, se fosse questo ciò che le linee guida intendono. I protocolli sottolineano che ove possibile si dovrebbero fare riunioni a distanza, ma siccome è evidente che in tal modo si farà fatica ad essere operativi sul campo, allora sarà bene convocare sul posto sì le persone interessate, ma solo quelle indispensabili, al limite altri possono essere sentite al telefono ove necessario. In particolare, non capiamo perché vi dovrebbe intervenire il datore di lavoro, quando in ogni cantiere ogni impresa ha un suo preposto, che è delegato dal datore di lavoro, e nel concreto è indispensabile che ci sia, perché sarà lui e non il datore di lavoro tutti i giorni sul campo a fare le cose e a farle fare nel modo corretto. Del resto nella modulistica è giustamente prevista la sua firma, non quella del datore di lavoro.

Anche che intervenga di persona il medico del lavoro sembra ridondante. A fare che? Visitare i lavoratori sul posto? Potremmo intanto che ci siamo chiamare anche tutti gli RSPP delle imprese coinvolte. Poi, quali siano i cantieri di importanza strategica dove debba intervenire l’ASL in riunione sarebbe bene specificarlo. Non abbiamo chiaro il fondamento giudico di queste disposizioni, al di là che si condividano o meno le osservazioni concrete qui riportate.

Anche la costituzione formale di un comitato di monitoraggio di cantiere sembra ridondante, la legislazione già individua la figura di chi è responsabile della sicurezza e salute del cantiere (CSE), che è espresso dal Committente. Questa figura ha come compito non tanto il firmare o far firmare questo o quello, ed eventualmente sentirsi sgravato di parte delle proprie responsabilità perché ha fatto firmare questo o quello, ma l’essere presente tutte le volte che serve nel gestire concretamente le situazioni che di volta in volta si pongono, con le persone di volta in volta coinvolte, che sono essenzialmente le figure operative. Sono loro che rischiano la vita, e a contribuire ad evitarlo sul posto ci sono di fatto il capocantiere, il CSE ed i preposti delle imprese coinvolte.

Una check list di più di 40 punti non sappiamo se sia uno strumento di lavoro davvero utile a chi la dovrà compilare, anch’essa in queste dimensioni ci sembra ridondante. Gli operativi in cantiere devono essere messi in condizione di saper fare quel che devono fare, in modo da tutelare la propria ed altrui salute, e saranno utili i controlli sul campo delle autorità competenti. Che però nell’esperienza sappiamo avere ciascuna il proprio metodo di lavoro, che in molti casi viene ritenuto da loro cogente. Come già accennato, non vorremmo che il risultato fosse di una moltiplicazione di procedure, ritenute cogenti queste, quella e quell’altra dai vari soggetti.

Il modulo 3 ci sembra inessenziale. I suoi contenuti sono obbligo di legge, che le parti interessati li firmino o no. A parte è l’aspetto della costituzione del comitato di cantiere, punto su cui abbiamo già espresso perplessità, nella pletorica forma proposta.

Anche il modulo 4 ci sembra piuttosto ridondante. Esemplifichiamo solo un’osservazione: le parti non hanno bisogno di dichiarare in questa sede la condivisione di un cronoprogramma, che a priori è proposto dal Committente secondo le proprie esigenze, e almeno a grandi linee è stato condiviso contrattualmente come impegno dai fornitori. Se una delle parti in corso d’opera non lo condividesse per qualche ragione, o andesse ridiscusso per qualunque motivo, lo si formalizzerà in quel caso specifico, altrimenti la condivisione è automatica.

Le dichiarazioni di cui a pag. 29 sono a nostro avviso inessenziali. Si tratta di obbligazioni di legge, le parti interessate non possono non dichiarare, per esempio, di aver ricevuto informazioni, documenti, DPI, che devono aver ricevuto, altrimenti in cantiere non dovrebbero nemmeno entrare. Il problema è se di fatto, al di là della carta, abbiano o no sufficienti ricevuto informazioni, documenti, DPI, eccetera, ciò che può emergere solo dall’effettiva attività quotidiana del CSE, dei rappresentanti dei datori di lavoro interessati (preposti), e da eventuali controlli delle autorità competenti.

Altra esemplificazione, la dichiarazione di aver ricevuto la misurazione della temperatura è ridondante, ciò che conta per la legge ed il buon senso è che il Committente abbia effettivamente provveduto a misurare la temperatura, ed abbia ammesso il lavoratore in cantiere solo quando essa fosse inferiore ai 37.5 °C. Se fosse stata superiore si sarebbe avviata la precista procedura obbligatoria, tutto ciò dovrebbe essere auto-esplicativo, senza bisogno di tanta carta o firme.

Sperando di avere contribuito con le nostre osservazioni, auguriamo buon lavoro a tutti in questo momento difficile, e porgiamo i nostri cordiali saluti

Il Presidente

(ing. Giuseppe Iotti)